

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1876

« Art. 158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve notificare al convenuto :

« 1° Il mandato ;

« 2° L'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte se siasi omesso nella citazione.

« Art. 159. Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve notificare a quello dell'attore :

« 1° Il mandato ;

« 2° L'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio, fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n° 5 dell'articolo 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, il domicilio eletto dalla parte, e la copia dei documenti, dei quali intende servirsi in giudizio.

« Art. 481. L'appellazione è ammessa per tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

« Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'articolo 459; l'appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia al diritto di fare opposizione.

« Non è ammessa l'appellazione dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie.

« Sono preparatorie le sentenze, che riguardano i meri atti ordinatori del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere definitivamente giudicata.

« Sono interlocutorie le sentenze proferite avanti la decisione definitiva, per ordinare una prova, una verificaione, una perizia, o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa. Se i mezzi istruttori sono contrastati, la sentenza che li ammette è appellabile.

« Art. 482. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente, è sospesa, durante il giudizio d'appello; e questa sospensione comincia dal giorno in cui l'appello si è prodotto.

« Art. 181. Gli incidenti sono proposti al presidente. Il presidente, se le parti sono d'accordo sulla risoluzione, provvede per la esecuzione. Se non sono d'accordo, l'incidente sarà risoluto col merito della controversia.

« Art. 489. Quando l'appellante non si presenta, l'appello sarà esaminato in sua contumacia dall'autorità giudiziaria, che lo rigetterà, se non è conforme alla legge.

« Art. 611. Il pignoramento di mobili e crediti presso terzi, come è attualmente sino al n° 5 inclusivo: al n° 6 soggiungersi: a comparire davanti al tribunale e al pretore.

« Art. 614. Quando il terzo non comparisca, *prosequirsi fino alle parole*: ai termini dell'articolo precedente, e *togliersi le altre sino a tribunale civile*.

« Art. 675. Quando le prime tre candele *sino alle parole*: Nel caso di stima; se non siano state fatte offerte all'incanto; *si soggiungerà*: Il tribunale ordina che il creditore o i creditori addivengano aggiudicatari degli immobili esposti in vendita, pel prezzo di stima col ribasso, del sesto.

« *Articolo del tutto nuovo da aggiungersi*. — I proprietari ed i principali conduttori delle case o dei fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranno, a titolo di pigione o di affitti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice, fare sottoporre a sequestro gli affetti ed i frutti esistenti nelle dette case, fabbriche rurali e terre, un giorno dopo il precetto di pagamento intimato per mezzo di usciere.

« Però il sequestro può essere eseguito immediatamente, purchè i mentovati proprietari e principali conduttori siano autorizzati da un permesso, che alle loro dimande abbia accordato il pretore o il presidente del tribunale civile. »

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci....

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. Quando lo sarà, si fisserà il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di questi suoi disegni di legge.

Vengono ora quelli presentati dall'onorevole Minervini. È presente?

(*Non c'è!*)

Se ne darà lettura quando sarà presente.

L'onorevole Bertani ha presentato un disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
RELATIVO ALL'INCHIESTA AGRARIA.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per l'esecuzione di un'inchiesta agraria.

La parola spetta all'onorevole Boselli, relatore.

BOSELLI, *relatore*. Le concordi manifestazioni colle quali, negli uffici, e nelle Giunte, e in queste pubbliche tornate, fu da ogni parte della Camera approvato il presente disegno di legge che ordina una inchiesta agraria, e sulle condizioni della classe agricola in Italia, dimostra, nel modo più chiaro e solenne, la sua alta importanza.

È ora mestieri che il paese si associ con attività e fiducia a quest'opera di molteplici ricerche, e di difficili studi, la quale abbraccia un ordine amplis-